

AGEVOLAZIONI

Approvato il nuovo regime degli impatriati a decorrere dal 2024

di Francesca Benini

Convegno di aggiornamento

Legge di Bilancio e novità 2024

Scopri di più

Il Consiglio dei ministri del 19.12.2023 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, in materia di **fiscalità internazionale**.

Nell'ambito di tale decreto, il Consiglio dei ministri, con l'articolo 5 del citato decreto, ha **riformato il regime speciale degli impatriati**, attualmente disciplinato dall'[articolo 16, D.Lgs. 147/2015](#), prevedendo, non solo un significativo **ridimensionamento dei benefici fiscali**, ma anche una sostanziale **modifica dei requisiti di accesso**.

Nello specifico, il nuovo regime richiede, per beneficiare dell'agevolazione fiscale, una **residenza all'estero nei tre periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia** (in luogo dei due periodi richiesti dall'attuale regime) e un impegno da parte del lavoratore:

- di **risiedere in Italia per almeno cinque anni** (in luogo dei due anni previsti dall'attuale regime) e;
- di **svolgere la propria attività lavorativa** prevalentemente nel **territorio italiano**.

Il nuovo regime degli impatriati prevede, inoltre, che nell'ipotesi in cui la prestazione di lavoro in Italia (*post rientro*) venga svolta in **continuità con quella estera** (stesso datore di lavoro estero o datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo del datore di lavoro estero), deve essere soddisfatto il seguente **requisito di permanenza estero**:

- **sei periodi di imposta**, se il lavoratore non **è stato in precedenza impiegato in Italia** in favore dello stesso soggetto, oppure di un soggetto appartenente allo stesso gruppo;
- **sette periodi di imposta**, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, **è stato impiegato in Italia** in favore dello stesso soggetto, oppure di un **soggetto appartenente allo stesso gruppo**.

La nuova agevolazione riguarda solo ed esclusivamente i **soggetti in possesso di requisiti di elevata qualificazione e specializzazione**, come definiti dal D.Lgs. 108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007.

In presenza dei requisiti sopra illustrati, il nuovo regime degli impatriati prevede una **detassazione dei redditi di lavoro prodotti in Italia nella misura del 50%** e, quindi, **non più del 70%** come regolamentato dall'attuale disciplina dell'[articolo 16, D.Lgs. 147/2015](#).

La misura dell'agevolazione, tuttavia, secondo il testo approvato dal Consiglio dei ministri, è elevata **al 60% nel caso in cui:**

- il lavoratore si **trasferisca in Italia con un figlio minorenni;**
- **nasca un figlio** (o venga adottato un minore) durante il periodo di **fruizione del regime.**

È bene osservare, in ogni caso, che la **maggiorazione spetta solo ed esclusivamente** nel caso in cui il **minore sia residente in Italia.**

La nuova agevolazione è prevista unicamente in relazione ai **redditi di lavoro dipendente**, ai redditi **assimilati** a quelli di lavoro dipendente e ai redditi **di lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Rimangono **esclusi**, invece, rispetto al regime di favore di cui all'[articolo 16, D.Lgs. 147/2015](#), i **redditi di lavoro autonomo diversi da quelli di natura professionale** e i **redditi di impresa.**

Il nuovo regime degli impatriati prevede, poi, che l'agevolazione possa essere invocata nel **limite di reddito annuale pari a 600.000 euro. Al di sopra** di tale limite, i redditi devono essere tassati nella **misura ordinaria.**

Il nuovo regime degli impatriati, inoltre, diversamente da quanto previsto dall'attuale regime degli impatriati, **non prevede un'agevolazione maggiorata per i contribuenti che si trasferiscono nel Mezzogiorno** (in tale ipotesi, infatti, la disciplina di cui all'[articolo 16, D.Lgs. 147/2015](#), prevede una detassazione pari al 90%).

Il testo approvato dal Consiglio dei ministri dispone che la **nuova agevolazione si applichi nel periodo di imposta** in cui il contribuente trasferisca la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato e **nei quattro periodi d'imposta successivi.**

Non viene riproposto, rispetto all'attuale disciplina, **l'allungamento quinquennale** dell'agevolazione previsto per specifiche **situazioni legate alla composizione del nucleo familiare**, ovvero legate al **possesso di immobili sul territorio.**

Il nuovo regime degli impatriati si applica in relazione a quei contribuenti che **trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia dal 2024**, ad eccezione dei seguenti soggetti:

- contribuenti che, pur acquisendo la residenza fiscale nel 2024, abbiano provveduto all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente **entro il 31.12.2023;**
- sportivi che abbiano sottoscritto il contratto relativo al rapporto di lavoro **entro la stessa data del 31.12.2023.**



Per tali soggetti, infatti, continua a **trovare applicazione la disciplina del regime degli impatriati** regolamentata dall'[articolo 16, D.Lgs. 147/2015](#).